**AO** Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 1407

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27 LUG. 2016

Oggetto: Presa d'atto bozza di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Istituto Skinner di Roma

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

*coadiuvato da*

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

*Su proposta della SC Affari Generali*

**PREMESSO** che con prot. n. 11679 del 2016 la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Istituto Skinner di Roma, ha chiesto la stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento di tirocini formativi per gli studenti frequentanti i propri corsi.

**VISTA** la bozza di convenzione, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

Di approvare la bozza di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Istituto Skinner di Roma, regolata dal contratto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata dal Rappresentante Legale di questa Azienda Ospedaliera

**Il Direttore Amministrativo**
*Dott.ssa Laura Balata*

**Il Direttore Sanitario**
*Dott.ssa Maria Gabriella Nardi*

**Il Commissario Straordinario**
*Dott.ssa Graziella Pintus*

*Il Dir. AA.GG.*
*R. Manutza*

**Convenzione per Tirocinio**

Tra

L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari P.I. 02315520920, Piazzale A.Ricchi 1, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari Il giorno 1 Febbraio 1956 e residente in Cagliari

E

L'ente promotore Istituto Skinner Formazione e Ricerca srl P.I. __ 04042691008, via Torino n. 29, rappresentata dal Direttore. Prof. Antonio Tamburello, nato a Roma il 28/11/12946 e residente in Roma.

Premesso

- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con deliberazione n. 478 del. 16.03.2016 ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione;
- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio: curriculare e formativo

Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi 3-12 potranno accedere alle attività di tirocinio n. 1-6. allievi per un totale di ore annue da un minimo di 275 ad un massimo di 550 per ciascun allievo ;

- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;

- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse;

- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda; -

-Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.

-Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza al soggetto promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Brotzu, Struttura degli Affari Generali, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali ( presidi, reparti e uffici ) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L' attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con

riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata .

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 11 Durata

La presente Convenzione ha durata di anni due (2) con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, lì

Istituto Skinner Formazione e Ricerca srl
Il Direttore
Prof. Antonio Tamburello

ISTITUTO SKINNER FORMAZIONE E RICERCA s.r.l. SCUOLA RICONOSCIUTA L.56/89

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus